

**Delibera della Commissione parlamentare di inchiesta sul
femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere in merito al
regime degli atti e dei documenti acquisiti
(articolo 3, comma 6, della delibera istitutiva del 18 gennaio 2017)**

Art. 1

Divulgazione di atti e documenti

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, delibera di rendere pubblici:
 - a) gli atti e i documenti formati o acquisiti dalla Commissione nel corso dell'inchiesta, ad eccezione di quelli (o delle parti di quelli) segreti o riservati;
 - b) gli elaborati prodotti dai commissari e dai consulenti esterni e il materiale informativo ricevuto da soggetti esterni, non sottoposti a vincolo di segretezza o riservatezza.
2. Gli atti e i documenti qualificati segreti o riservati dalla Commissione resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per dieci anni, decorrenti dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni adottate, in ordine al regime di pubblicità degli atti, dalla Presidenza del Senato ovvero dalle Commissioni parlamentari di inchiesta eventualmente istituite nella prossima Legislatura, qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione. Di tale decisione è comunque informata la Presidenza del Senato.

Art. 2

Documenti segreti

1. Per gli atti e i documenti qualificati come segreti, secondo i principi e nel rispetto della presente delibera e della normativa in vigore sul segreto e sulla riservatezza, la consultazione è consentita ai soli componenti della Commissione stessa e ai collaboratori di cui all'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, oltre che al personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione,

unicamente nei locali d'archivio della Commissione, senza possibilità di estrarne copia. E', tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente della Commissione, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione è conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di Segreteria.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:
 - a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale (articolo 3, comma 6 della delibera istitutiva);
 - b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 13, comma 1 del regolamento interno);
 - c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 3, comma 6, della legge istitutiva e articolo 19, comma 2, del regolamento interno);
 - d) scritti anonimi (articolo 19, comma 2, del regolamento interno);
 - e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;
 - f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 3

Documenti riservati

1. E' consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali dell'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
2. E' consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della

Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

3. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:
 - a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;
 - b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;
 - c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 4

Documenti liberi

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi, previa richiesta scritta della documentazione.
2. La Commissione attribuisce la più ampia diffusione, anche attraverso il sito Internet del Senato, ai resoconti stenografici delle sedute, alle relazioni intermedie ed alla relazione finale, al materiale informativo ricevuto che sia attinente ai contenuti dell'inchiesta e che non abbia ricevuto classificazione di segretezza o di riservatezza. Qualora il materiale informativo ricevuto abbia parti ritenute segrete o riservate, queste non saranno pubblicate, ma sarà pubblico tutto il resto del materiale su cui non è stato posto il vincolo di segretezza o riservatezza.

Art. 5

Versamento e custodia degli atti e dei documenti

1. L'Ufficio di Segreteria dà corso alla presente delibera, provvedendo al versamento della documentazione acquisita all'Archivio storico del Senato della Repubblica.
2. All'Ufficio di Segreteria resta altresì affidato, una volta terminati i lavori della Commissione, il compito della custodia degli atti e documenti depositati nel proprio archivio fino al versamento all'Archivio storico.
3. La Commissione stabilisce un termine di sei mesi dalla cessazione delle proprie attività entro cui l'Ufficio di Segreteria dovrà provvedere ad effettuare lo stralcio della documentazione acquisita.
4. La documentazione pervenuta oltre la data di cessazione dell'attività della Commissione verrà restituita al mittente.